

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31751 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: BRUNETTI PIERRI MARIA
Data Udiienza: 07/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

De Rossi Paolo nato ad Albignasego il 30/01/1956

avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Brunetti Pierri;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 13 novembre 2025 dalla Corte di appello di Venezia, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, la quale aveva condannato De Rossi Paolo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta per distrazione, limitatamente alle condotte commesse dopo il marzo 2013, quale amministratore di diritto della Immobiliare Europea s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Padova il 2 maggio 2018.

In particolare, la Corte di appello di Venezia ha escluso la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale riconosciuta all'esito del giudizio di primo grado, ha

ritenuto sussistente la sola recidiva specifica e ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentato ricorso, strutturato su due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, per quanto concerne l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla qualifica soggettiva di Paolo De Rossi in ordine sempre alla bancarotta fraudolenta documentale.

In particolare, sotto il primo profilo, si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che, in capo all'imputato, per la bancarotta fraudolenta documentale, fosse ravvisabile il dolo generico, laddove per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale è il dolo specifico. Quindi, nel caso in esame, fa difetto l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

E, sotto il secondo profilo, si evidenzia che la Corte di appello, da un lato, ha ritenuto corretta la diversa qualificazione soggettiva di Paolo De Rossi operata dai giudici di primo grado in termini, non già di amministratore di fatto, ma di amministratore di diritto, ma, dall'altro lato, ha seguito un percorso motivazionale da quale si desume che ha considerato l'imputato quale amministratore di fatto; e ciò sebbene, per la bancarotta fraudolenta documentale, Paolo De Rossi fosse imputato come amministratore di diritto.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e omessa motivazione, per quanto concerne la qualifica soggettiva del ricorrente con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

In particolare, da un lato, si osserva che la Corte di appello ha confermato la condanna di Paolo De Rossi in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con la qualità di amministratore di diritto, anche se nel relativo capo d'imputazione l'imputato era chiamato a rispondere della bancarotta fraudolenta patrimoniale come amministratore di fatto; quindi, si è in presenza di un'evidente modifica dell'imputazione, operata in violazione dell'art. 516 cod. proc. pen.

E, dall'altro lato, si evidenzia che la Corte di appello sulle censure per violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. non ha svolto argomentazioni specifiche, ma si è limitata a fare rinvio alle argomentazioni sviluppate per il diverso reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Nel medesimo motivo di ricorso si deduce anche travisamento della prova ed erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen., atteso che dalla documentazione

bancaria prodotta risultava che anche il precedente amministratore di diritto della Immobiliare Europea s.r.l., Emilio Soligo, il quale aveva rassegnato le dimissioni in data 20 gennaio 2012, aveva posto in essere operazioni successivamente a tale data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini precisati di seguito.

2. Il primo motivo di ricorso – nella parte in cui denuncia violazione di legge per quanto concerne l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale – è fondato.

2.1. La questione sollevata dal ricorrente, unitamente alla soluzione offerta dai giudici di merito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenziali sugli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale disegnate dall'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall.

La prima fattispecie (c.d. "specificata") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) dal dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Al riguardo, va specificato che l'omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco".

La seconda fattispecie (c.d. "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081

del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla "falsificazione" che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specificata" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di "omessa tenuta", anche parziale, occorre chiarire che rientra nell'ipotesi "a dolo generico" il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale "specificata" e "generale" e la *ratio* sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta "specificata" l'elemento oggettivo è polivalente, sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale" (Sez. V, n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 - 01)

2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata fa ripetutamente riferimento all'omessa tenuta delle scritture contabili e precisa che l'imputato non ha provveduto alla tenuta delle scritture contabili, non ha redatto né depositato i bilanci, non ha adempiuto agli obblighi fiscali, societari e documentali-contabili, limitandosi al deposito di fatture (che non costituiscono contabilità). Secondo

quanto accertato dai giudici del merito, quindi, la tenuta delle scritture era stata del tutto omessa.

Ne consegue che il fatto ricostruito in sentenza induce a ritenere che ci si trovi di fronte a un caso rientrante nella bancarotta fraudolenta documentale specifica, e non già in quella generale, come ritenuto nella sentenza di primo grado e confermato in quella di secondo grado. Quindi, era richiesta la prova del dolo specifico e non di quello generico, cui ha fatto unicamente riferimento la sentenza impugnata.

La Corte di appello ha, invece, affermato la penale responsabilità dell'imputato sostenendo che a tal fine sarebbe sufficiente il dolo generico, richiesto per la diversa condotta consistente nell'aver tenuto le scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ipotesi, quest'ultima, che, come già sopra esposto, richiede che le scritture siano state tenute e consegnate agli organi fallimentari. La Corte di appello, nella motivazione della sentenza qui impugnata, in altri termini, non ha affermato che Paolo De Rossi fosse animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori della società o di assicurare un profitto a sé o ad altri, sostenendo, invece, che sarebbe sufficiente il dolo generico.

Né può ritenersi sussistente una motivazione della sentenza di secondo grado in punto di dolo specifico, laddove, in *limine litis*, si legge «deve quindi essere confermato l'assunto del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata, quanto meno a titolo di dolo generico, peraltro emergendo elementi fattuali che fanno propendere anche per la specifica finalizzazione della condotta all'ingiusto profitto in danno dei creditori della fallenda», atteso che tale ultima espressione appare essere una mera formula di stile, ripetitiva della previsione normativa e priva di contenuti, giacché non si precisa quali siano gli elementi fattuali che fanno propendere anche per la specifica finalizzazione della condotta all'ingiusto profitto in danno dei creditori della fallenda.

Il dolo specifico, di contro, deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01) e dagli ulteriori indici di fraudolenza, quali ad esempio il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 283983 – 01).

Ne deriva che sussiste la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2), r.d. n. 267 del 1942 lamentata dal ricorrente, il quale ha evidenziato che non è sufficiente il dolo generico per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale attuato mediante l'omessa tenuta delle scritture contabili.

2.3. Concludendo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, affinché rivaluti nei termini indicati l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2.4. Nessuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado è ravvisabile, invece, con riguardo alla diversa qualificazione soggettiva dell'imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che nel capo A) dell'imputazione Paolo De Rossi è stato indicato unicamente come «amministratore» della Immobiliare Europea s.r.l., senza alcuna altra specificazione e nella sentenza impugnata si è precisato che si trattava di amministratore di diritto.

Quindi, nella sentenza impugnata viene semplicemente chiarito che l'imputato rivestiva la qualifica giuridica di amministratore di diritto al momento della declaratoria di fallimento e che lo stesso, in tale qualifica, non aveva esibito alcuna scrittura amministrativa e contabile né altra documentazione rilevante a tal fine; nella stessa sentenza si aggiunge, poi, correttamente, che la precisazione intervenuta nella qualificazione soggettiva dell'imputato non integra un mutamento del fatto, ma rappresenta esclusivamente una diversa qualificazione giuridica del medesimo nucleo storico-naturalistico della condotta contestata.

3. Il secondo motivo di ricorso – laddove investe l'attribuzione a Paolo De Rossi in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale della qualità di amministratore di diritto, in luogo di quella di amministratore di fatto indicata nel relativo capo d'imputazione – non è fondato.

L'imputazione descrive esattamente il fatto materiale, evidenziando che Paolo De Rossi era chiamato a rispondere quale «amministratore di fatto».

La Corte territoriale non ha fatto altro che mettere in evidenza l'effettiva qualità "formale" dell'imputato, ossia di «amministratore di diritto» della società, circoscrivendo temporalmente i prelievi costituenti condotte distrattive al periodo successivo all'assunzione da parte dell'imputato della qualità di amministratore di diritto e riducendo conseguentemente l'importo degli stessi ad euro 22.638, senza che ciò abbia comportato alcuna lesione del diritto di difesa.

I fatti contestati e ritenuti dal primo giudice sono rimasti sempre gli stessi, essendo, in definitiva, stato solo precisato quale fosse stato il "ruolo" del ricorrente.

La sentenza impugnata, quindi, non risulta avere pronunciato su un fatto storico diverso da quello contestato. Piuttosto, la qualificazione di una "amministrazione di diritto", fermi restando i fatti in cui si sono sostanziati i delitti contestati, non introduce un *thema decidendum* inedito, ma costituisce il portato

valutativo dell'accertamento all'esito dell'istruttoria circa la natura dei poteri gestori in capo a Paolo De Rossi e la conseguente posizione di garanzia rispetto agli obblighi contabili: accertamento, per giunta, sul quale la difesa ha interloquito già nei gradi di merito (come dimostra, peraltro, la censura mossa al riguardo con l'atto d'appello) e su cui, infine, non deduce quale concreto nocumento sarebbe derivato.

Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., perché, in radice, non è configurabile alcuna *immutatio facti* radicale tale da far residuare incertezza assoluta sull'oggetto dell'imputazione, e, inoltre, non è allegata alcuna specifica e concreta compressione delle prerogative difensive.

3.1. Tale esegesi è conforme al principio più volte affermato da questa Corte, che riguarda il diverso caso in cui l'amministratore di diritto venga qualificato quale amministratore di fatto, ma che è *a fortiori* applicabile al caso in esame, secondo cui non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio e amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779-01). In applicazione di tale principio e del dettato delle sezioni unite "Carelli" (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051-01) – secondo cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta contestata, di modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, senza che basti il pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, dovendosi la violazione ritenersi del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'*iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione – in senso analogo è stato di recente ribadito che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell'imputato quale concorrente esterno nel reato di bancarotta preferenziale, anziché quale amministratore di fatto nel reato, originariamente contestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che tale modifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, non lede i diritti di difesa (Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211-01; tra le tante conformi, si veda Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073-01).

3.2. Il dedotto travisamento della documentazione bancaria, invece, è motivo meramente reiterativo di questioni che impingono il merito e la valutazione della prova e che sono state già ampiamente affrontate nelle pronunce di primo e

secondo grado che hanno ricostruito, con adeguata cura e precisione, la posizione dell'imputato rispetto all'Immobiliare Europea s.r.l. e alle distrazioni poste in essere.

Si denuncia, in altri termini, a fronte di doppia conforme, un travisamento della prova attraverso il quale si mira piuttosto ad ottenere, da parte di questa Corte, un'inammissibile rivalutazione probatoria e del fatto.

Il motivo è, poi, aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con quanto descritto ed argomentato dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. Ed invero, la sentenza di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha chiarito che, con riferimento ai due prelievi in contanti per complessivi euro 14.500,00, eseguiti presso la Banca Popolare di Vicenza, il curatore fallimentare ha prodotto le distinte di cassa relative alle operazioni, dalle quali risulta che le stesse sono state sottoscritte proprio da Paolo De Rossi; analogamente, per quanto riguarda i prelievi e i bonifici effettuati presso la Banca Carige Italia, filiale 780, dalla disamina del contenuto del dischetto informatico acquisito dalla Polizia Giudiziaria, emerge che le operazioni sono state effettuate mediante l'utilizzo del codice fiscale di Paolo De Rossi. La sentenza di appello ha, quindi, concluso, correttamente, nel senso che tali documenti, ritualmente acquisiti e non oggetto di contestazione, costituiscono prova diretta ed immediata della riferibilità delle operazioni di prelievo all'imputato.

3.3. Concludendo, si impone il rigetto degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 07/07/2026.

Il Consigliere estensore
Maria Brunetti Pierri

Il Presidente
Rosa Pezzullo